



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 7, comma 6 e seguenti sul conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* e il suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’articolo 5, comma 9, che vieta alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il conferimento di incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo che questi incarichi siano a titolo gratuito;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;



VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTA la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante *“Norme in materia di attività produttive”*, ed in particolare l’articolo 3, in base al quale il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato è autorizzato ad avvalersi di un nucleo di esperti per la politica industriale;

VISTO il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18 settembre 2000, recante *“Istituzione del nucleo degli esperti per la politica industriale di cui all’art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 32 del 8-2-2001, ed in particolare l’articolo 1, il quale, tra le altre cose, prevede che *il nucleo è composto di dieci membri nominati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato su proposta del titolare della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”*, il quale, all’articolo 6, rubricato *“Nucleo di esperti per la politica industriale”*, prevede che *“Il numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica industriale, di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, istituito con decreto ministeriale in data 18 settembre 2000, è ridotto da 10 a 7”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l’articolo 39, rubricato *“Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale”*, il quale, al comma 1, ha espressamente previsto:

“Al fine di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140”;

VISTO che l’avviso pubblicato il 23 luglio 2021 con il quale è stata esperita la prima procedura di selezione comparativa finalizzata all’individuazione di numero 10 esperti da destinare al funzionamento del Nucleo di esperti per la politica industriale di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, conclusasi con decreto del Ministro dello sviluppo



economico del 29 settembre 2021 di conferimento dei dieci incarichi con durata sino al 30 novembre 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, il quale stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di *“Ministero delle imprese e del made in Italy”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con cui è stato disposto il riordino del Ministero delle imprese e del made in Italy in attuazione del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ed in particolare gli articoli 2, 9, 10, 11;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, lettera a), e comma 4, lettera c), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, che stabilisce che presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Dipartimento per le politiche per le imprese opera il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il decreto 29 dicembre 2023 del Ministro dell’economia e delle finanze, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, supplemento ordinario n. 41, ripubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 58 del 9 marzo 2024, S.O. n. 11 che ha disposto un finanziamento per il capitolo 2234 *“Elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive – comprese le spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale e della relativa struttura di supporto – e coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico”* pari ad euro 500.000 per gli anni 2024 e 2025, e pari ad euro 74.570 per l’anno 2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026”*;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 agosto 2023, con il quale, all’esito di una nuova procedura di selezione comparativa, è stato conferito l’incarico a n. 7 esperti da destinare al funzionamento del Nucleo di esperti di politica industriale di cui all’art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 gennaio 2024 (prot. 21757 del 24 gennaio 2024), con il quale, all’esito di ulteriore procedura di selezione comparativa, è stato conferito l’incarico a n. 2 esperti da destinare al funzionamento del Nucleo di esperti di politica industriale di cui all’art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;



CONSIDERATO che, per effetto del citato comma 1 dell'articolo 39 del DL n. 34/2020, è possibile conferire incarichi, nel numero massimo di dieci unità, a professionisti da destinare al funzionamento del Nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

PRESO ATTO che non risulta quindi raggiunto il numero massimo di dieci unità da destinare al funzionamento del Nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

CONSIDERATO che a seguito dell'interpello prot. n. 1652 del 22 gennaio 2024, avviato per verificare la sussistenza di professionalità interne con competenze in materia di energia, è stata individuata una sola tra le candidature pervenute, coerente con i requisiti professionali richiesti, per la quale, tuttavia, non è stato rilasciato il nulla osta all'assegnazione presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, richiedente l'interpello (rif. note prot. 13453 del 16 gennaio 2024 e prot. n. 221 del 12 febbraio 2024);

VISTO l'avviso di selezione comparativa di n. 1 (uno) esperto con elevata professionalità in materia di energia e connesse collaborazioni internazionali destinato al funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale di cui all'articolo 3, legge 11 maggio 1999, n. 140, prot. n. 316 del 23 febbraio 2024;

PRESO ATTO che, entro il termine del 9 marzo 2024 fissato dal suddetto avviso, sono pervenute n. 14 manifestazioni di interesse;

VISTE le risultanze emergenti dalla graduatoria di merito, elaborata dalla Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale del 30 maggio 2024, prot. n. 9709, sulla base dei *curricula* pervenuti e avuto riguardo ai criteri di cui agli artt. 3 e 5 dell'Avviso di selezione e trasmessa con PEC del 2 agosto 2024 prot. 23482 e con nota dell'8 agosto 2024 (acquisita a prot. n. 25304 del 9 agosto 2024);

VISTO l'esito delle verifiche effettuate dalla Direzione generale Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato selezionato;

RITENUTO, alla luce delle risultanze sopra indicate, di procedere alla nomina dell'esperto in materia di energia e connesse collaborazioni internazionali nell'ambito del nucleo di politica industriale ai sensi del dell'articolo 1 del DM 18 settembre 2000

DECRETA

Art. 1

Conferimento e durata dell'incarico



1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il **dott. D'INNOCENZO Wolfgang Vittorio** è nominato esperto in materia di energia e connesse collaborazioni internazionali nell'ambito del Nucleo di esperti per la politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;
2. L'incarico avrà durata di n. 18 (diciotto) mesi, con decorrenza dalla data di perfezionamento del conferimento dell'incarico, ossia dalla registrazione da parte dei competenti organi di controllo del Decreto direttoriale di approvazione del contratto previsto dall'articolo 6 dell'Avviso del 23 febbraio 2024.

Art. 2

Compenso

1. Il corrispettivo lordo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente decreto è pari a euro 50.000,00 annui e graverà sul capitolo 2234 *"Elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive - comprese le spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale e della relativa struttura di supporto - e coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico"* L'importo si intende onnicomprensivo e comunque al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, incluse le quote a carico dell'Amministrazione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Roma,

IL MINISTRO